



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa con opposizione a decreto ingiuntivo

da

[REDACTED] con gli avv.ti Marco Portantiolo, [REDACTED]  
[REDACTED]

contro

[REDACTED] a), con l'avv. [REDACTED];

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

**per l'attrice**

“Nel merito, in via principale:

1. per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione da intendersi qui integralmente trascritti, accertare e dichiarare che, nel corso del rapporto di conto corrente n. 07400138290B, tutt'ora in essere, tra la società [REDACTED] e [REDACTED]

quest'ultima ha applicato e tutt'ora applica condizioni non contrattualizzate, tassi ultra legali in difetto di valida convenzione e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; ha applicato e tutt'ora applica interessi usurari; ha addebitato e tutt'ora addebita commissioni di massimo scoperto e altre spese non dovute, nonché variazioni contrattuali non concordate; per l'effetto, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, delle spese e commissioni, dal sorgere del rapporto, sino alla data di notifica dell'atto di citazione o, nel caso fosse ammessa, dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio, e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo conto dare e avere tra le parti;

2. per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione da intendersi qui integralmente trascritti, accertata e dichiarata l'invalidità e/o illegittimità delle clausole prevedenti la corresponsione della commissione di massimo scoperto, per difetto di pattuizione scritta, ovvero, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, ovvero, per mancanza di causa, per l'effetto, condannare [REDACTED] a restituire alla società attrice, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti gli importi indebitamente corrisposti a titolo di commissioni di massimo scoperto, da calcolarsi in corso di causa, essendo il rapporto ancora in essere e, comunque, in misura non inferiore ad Euro 4.349,38, oltre interessi e rivalutazione, come da perizia di parte dimessa;

3. per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione da intendersi qui integralmente trascritti, accertata e dichiarata la perpetrazione dell'usura in danno della società attrice, condannarsi [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione, in favore della [REDACTED], di tutte le somme indebitamente corrisposte in costanza del rapporto, importo prudentemente quantificato in Euro 96.931,50, salva la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, con gli interessi ex art. 1224 c.c. dal dì del dovuto al saldo, rivalutazione monetaria, nonché il rimborso delle spese di consulenza tecnica;

4. per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione da intendersi qui integralmente trascritti, condannare, altresì, [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della società attrice della somma di Euro 25.000,00, da liquidarsi in via equitativa dal Giudice, oppure di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., per aver perpetrato l'usura.

In via subordinata:

per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione da intendersi qui integralmente trascritti, nelle denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse integrata l'usura in danno alla società attrice, condannare [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione, in favore della società attrice di tutte le somme indebitamente corrisposte a titolo di anatocismo, calcolato in tutti i trimestri dal sorgere del rapporto (2000), sino alla data di notifica dell'atto di citazione o dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio, importo prudentemente quantificato in Euro 2.284,84, giusta perizia in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, salva la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche in considerazione del fatto che il rapporto è in essere.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre Iva e Cpa, per le quali il procuratore si dichiara antistatario.”

**per la convenuta** “come da comparsa di costituzione e risposta”

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] (di seguito [REDACTED]) ha convenuto in giudizio [REDACTED] (di seguito [REDACTED] o “la Banca”) lamentando l'esistenza di una serie di invalidità che avrebbero afflitto i rapporti negoziali intercorsi tra le parti e ancora in essere. Parte attrice ha chiesto, quindi, la rideterminazione del saldo finale del conto corrente alla data dell'instaurazione del giudizio, con condanna alla restituzione delle somme trattenute indebitamente, nonché al risarcimento dei danni asseritamente patiti nella misura di € 25.000,00.

Parte attrice, in particolare, rappresenta:

- di avere acceso in data 10.7.1991 presso la [REDACTED] di Venezia, filiale di Jesolo, il conto corrente n. 13956/0740/238290, tuttora in essere, con un saldo debitore al 31.12.15 a favore della Banca pari a € 49.576,28;
- che, nel corso del rapporto, l'istituto di credito avrebbe applicato in modo indebito interessi anatocistici, ultralegali, usurari, c.m.s. non dovute, valute fittizie e spese fisse di chiusura trimestrale

non dovute;

-che il contratto sarebbe affetto da nullità per difetto di forma scritta e/o di sottoscrizione da parte della banca.

In data 1.4.2016 si è costituita in giudizio [REDACTED] la quale ha chiesto il rigetto delle avverse domande, in ragione dell'attuale pendenza dei rapporti contrattuali, eccependo, in ogni caso, la prescrizione di ogni credito e, in subordine, chiedendo la compensazione di eventuali somme accertate come dovute a parte attrice con il maggior credito della banca.

In data 27.4.2016 sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, cpc;

In data 29.10.2016 è stata disposta CTU contabile, la quale è stata depositata in data 20.3.2018.

In data 10.6.2019 la causa è stata rimessa in istruttoria ed è stata disposta integrazione alla CTU, la quale è stata depositata in data 14.10.2019.

Infine, in data 2.12.2020 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le domande proposte da parte attrice meritano solo in parte accoglimento.

Come rilevato anche dal CTU, con verifica non soggetta a contestazione da parte dei CTP, non sono stati pattuiti dalle parti tassi superiori a quello soglia.

Deve, altresì, essere escluso il rilievo dell'usura sopravvenuta, in conformità a quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza a S.U. n. 24675 del 19.10.17 la quale ha statuito che è il momento della pattuizione, e solo questo, a rilevare ai fini della verifica della sussistenza di costi usurari, non dovendo avere rilievo, invece, in merito alla verifica dell'usura le variazioni successive del tasso soglia.

Se il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge

n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.

La domanda degli attori relativa all'accertamento della usurarietà dei tassi dovrà, dunque, essere rigettata.

In merito alle altre doglianze, tenuto conto delle risultanze dell'indagine effettuata dal CTU, si rileva che:

- fino alla data del 16 febbraio 2006 non esistevano valide pattuizioni dei tassi debitori e non esisteva alcuna clausola di reciprocità;
- il contratto datato 16 febbraio 2006 individuava unicamente il tasso debitore c.d. "extra fido" o moratorio.

Il CTU, quindi, in esecuzione dell'incarico conferitogli e con le limitazioni derivanti dalla documentazione a sua disposizione, ha formulato quattro diverse ipotesi, ferma in ogni caso l'applicazione dei tassi debitori pattuiti o, in assenza di pattuizioni, dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB e lo scorporo della CMS, se indeterminata o non pattuita.

Il Tribunale ritiene che, tra le diverse soluzioni prospettate, esclusa la configurabilità dell'usura sopravvenuta per i motivi poc'anzi espressi, sia da preferire l'ipotesi sub 1, in quanto maggiormente conforme alla giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di anatocismo.

Per effetto della delibera CICR del 9 febbraio del 2000, infatti, le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi sono valide ed efficaci, purché la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori abbiano la medesima periodicità e siano approvate per iscritto, non essendo sufficiente la sola pubblicazione nella G.U. della variazione negoziale, ma è indispensabile anche l'accettazione scritta del cliente, trattandosi di condizione peggiorativa del rapporto. Ne consegue che se la banca non prova che il correntista ha accettato per iscritto la variazione negoziale, va

rideterminato il saldo senza alcuna capitalizzazione.

Il ragionamento effettuato, di cui il CTU dà conto in maniera sufficientemente esaustiva, facendo, peraltro, riferimento anche alle osservazioni delle parti ed ai rilievi mossi alle stesse, si dispiega in maniera logica e non contraddittoria.

Il CTU ha, infatti, dato conto di aver applicato i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB fino al 15/02/2006, nonché i tassi contrattualmente pattuiti dal 16/02/2006 fino al 31/12/2015; il CTU ha scorporato la commissione di massimo scoperto e, infine, ha applicato la capitalizzazione semplice fino al 15/02/2006 e la capitalizzazione composta dal 16/02/2006.

In conformità al quesito del Giudice, ha provveduto, quindi, alla rideterminazione del saldo del conto corrente ed ha calcolato che l'istituto bancario ha addebitato, con riferimento allo scenario n. 1, da ritenersi preferibile per le ragioni sopra esposte, sino al 31.12.2015 commissioni di massimo scoperto per € 4.440,40 in assenza di pattuizioni con oggetto determinato e interessi per € 72.168,43, i quali ricalcolati ammontano a € 64.805,79.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si deve procedere all'espunzione degli addebiti illegittimamente effettuati, di talché il saldo del conto corrente deve essere rideterminato in € 34.841,95.

Non possono, invece, trovare accoglimento la domanda restitutoria delle somme trattenute indebitamente, trattandosi di rapporto ancora in essere, nonché la domanda di risarcimento dei danni la quale difetta di specifica allegazione e prova.

Le spese attese la soccombenza reciproca sono compensate. Vanno, invece, poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla CTU per mezzo della quale è stato possibile lo scorporo degli interessi e commissioni illegittimamente applicati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni

diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- a) ridetermina il saldo del conto corrente n. 13956/0740/238290 in € 34.841,95;
- b) spese di lite compensate;
- c) pone le spese di CTU a carico della convenuta.

Così deciso in Venezia il 25 febbraio 2021.

IL GIUDICE

dott.ssa [REDACTED]